

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia** ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 154/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004** ..... 18
- Regolamento (CE) n. 155/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 156/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 157/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità** ..... 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 158/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio** ..... 26

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 159/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	40
---	----

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2002/64/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa a un presunto aiuto di Stato a favore del gruppo americano Reebok in relazione al suo stabilimento a Rotterdam, Paesi Bassi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 2383] .....** 41

2002/65/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2002, relativa alle disposizioni nazionali concernenti i dispositivi di diagnosi HIV notificate dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 297] .....** 47

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 152/2002 DEL CONSIGLIO****del 21 gennaio 2002****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte <sup>(1)</sup>, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo interinale»).
- (2) Nel protocollo n. 2 dell'accordo interinale sui prodotti siderurgici, le parti hanno deciso di istituire, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (3) Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) <sup>(2)</sup> e sostituirlo con un nuovo regolamento,

zione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

5. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

*Articolo 2*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono subordinate, a norma del protocollo n. 2 dell'accordo interinale relativo ai prodotti siderurgici, alla presenta-

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità nazionali competenti elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1998, pag. 1.

3. Per il documento di vigilanza è utilizzato un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) designazione precisa delle merci, compresi:
  - la denominazione commerciale,
  - il codice NC,
  - il paese di origine,
  - il paese di provenienza;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci alla frontiera comunitaria, espresso in euro, per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, della fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, di un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

#### Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti di vigilanza e i documenti stessi sono riservati, e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

- a) i particolari delle quantità e dei valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza nel corso del mese precedente;
- b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, sono comunicate per via elettronica nella forma concordata.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

#### Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2).

#### Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

---

## ALLEGATO I

**Ex Repubblica iugoslava di Macedonia****Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo**

Tutto il codice NC 7208

Tutto il codice NC 7209

Tutto il codice NC 7210

Tutto il codice NC 7211

Tutto il codice NC 7212

---

ALLEGATO II

1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>ORIGINAL</b>		2. <b>No</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b> (ECSC and EC steel products)			
	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>	9. <b>Supplementary details</b>			
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>				
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

<sup>(1)</sup> Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.  
<sup>(2)</sup> In the currency of the sale contract.



1. <b>Exporter</b> (name, full address, country)	<b>COPY</b>		2. <b>No</b>	
	3. <b>Year</b>		4. <b>Product group</b>	
5. <b>Consignee</b> (name, full address, country)	<b>EXPORT DOCUMENT</b>  (ECSC and EC steel products)			
	6. <b>Country of origin</b>		7. <b>Country of destination</b>	
8. <b>Place and date of shipment — means of transport</b>	9. <b>Supplementary details</b>			
10. <b>Description of goods — manufacturer</b>	11. <b>CN code</b>	12. <b>Quantity</b> <sup>(1)</sup>	13. <b>Fob value</b> <sup>(2)</sup>	
	14. <b>CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b>			
15. <b>Competent authority</b> (name, full address, country)	At ..... on .....			
	(Signature)		(Stamp)	

<sup>(1)</sup> Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

<sup>(2)</sup> In the currency of the sale contract.




**DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE**  
**(Prodotti siderurgici)**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Designazione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo <sup>(1)</sup>
13. Valore fob <sup>(2)</sup>
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....

.....  
(Firma)



<sup>(1)</sup> Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.  
<sup>(2)</sup> Nella valuta del contratto di vendita.

## ALLEGATO III

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**  
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**  
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**  
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**  
**ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI**  
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**  
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**  
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**  
**LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER**

**BELGIQUE/BELGIË**

Ministère des affaires économiques  
Administration des relations économiques  
Services Licences  
Rue Général Leman 60  
B-1040 Bruxelles  
Fax + 32-2-230 83 22

Ministerie van Economische Zaken  
Bestuur van de Economische Betrekkingen  
Dienst Vergunningen  
Generaal Lemanstraat 60  
B-1040 Brussel  
Fax: + 32-2-230 83 22

**DANMARK**

Erhvervsfremme Styrelsen  
Søndergade 25  
DK-8600 Silkeborg  
Fax + 45-35 46 64 01

**DEUTSCHLAND**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Frankfurter Straße, 29-35  
D-65760 Eschborn 1  
Fax + 49-61 96 90 88 00

**ΕΛΛΑΣ**

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ  
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου  
Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Fax: + 301-32 86 094

**ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Dirección General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana 162  
E-28046 Madrid  
Fax: + 34-1-563 18 23/349 38 31

**FRANCE**

Service des industries manufacturières  
DIGITIP  
12, rue Villiot — Bâtiment LE BERVIL  
F-75572 Paris cedex 12  
Fax + 33-1-53 44 91 93

**IRELAND**

Licensing Unit  
Department of Enterprise, Trade and Employment  
Kildare Street  
Dublin 2  
Ireland  
Fax: 353-1-631 28 26

**ITALIA**

Ministero del Commercio con l'Estero  
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi  
Viale America 341  
I-00144 Roma  
Fax + 39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

**LUXEMBOURG**

Ministère des affaires étrangères  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Téléfax + 352-46 61 38

**NEDERLAND**

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer  
Postbus 30003, Engelse Kamp 2  
9700 RD Groningen  
Nederland  
Fax: 31-50 526 06 98

**ÖSTERREICH**

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten  
Aussenwirtschaftsadministration  
Landstrasser Hauptstraße 55-57  
A-1030 Wien  
Fax 43-1-715 83 47

**PORTUGAL**

Ministério da Economia  
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais  
Av. da República, 79  
P-1000 Lisboa  
Fax: 351-1-793 22 10

**SUOMI/FINLAND**

Tullihallitus/Tullstyrelsen  
PL/PB 512  
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors  
Telekopio/fax: + 358 9 614 28 52

**SVERIGE**

Kommerskollegium  
Box 6803  
S-11386 Stockholm  
Fax 46-8-30 67 59

**UNITED KINGDOM**

Department of Trade and Industry  
Import Licensing Branch  
Queensway House — West Precinct  
Billingham, Cleveland  
TS23 2NF  
United Kingdom  
Fax: 44-1642-533 557

**EUROPEAN COMMUNITY**

**SURVEILLANCE DOCUMENT**

<b>Holder's copy</b>	<b>1</b>	1. <b>Consignee</b> (name, full address, country, VAT No)	2. <b>Issue No</b>
			3. <b>Proposed place and date of import</b>
			4. <b>Authority responsible for issue</b> (name, address and telephone No)
		5. <b>Declarant/representative as applicable</b> (name and full address)	
		6. <b>Country of origin</b> (and geonomenclature code)	
		7. <b>Country of consignment</b> (and geonomenclature code)	
		8. <b>Last day of validity</b>	
	<b>1</b>	9. <b>Description of goods</b>	10. <b>CN code and category</b>
	11. <b>Quantity in kg (net mass) or in additional units</b>		
	12. <b>Value in euro, cif at Community frontier</b>		
13. <b>Additional remarks</b>			
14. <b>Competent authority's endorsement</b>			
Date: .....			
Signature: ..... Stamp: .....			

**15. ATTRIBUTIONS**

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.

16. <b>Net quantity</b> (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. <b>Customs document</b> (form and No) or <b>extract No and date</b> of attribution	20. <b>Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority</b>
17. <b>In figures</b>	18. <b>In words for the quantity attributed</b>		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Additional pages to be attached hereto.

Copy for the issuing authority	2	1. <b>Consignee</b> (name, full address, country, VAT No)	2. <b>Issue No</b>	
			3. <b>Proposed place and date of import</b>	
			4. <b>Authority responsible for issue</b> (name, address and telephone No)	
		5. <b>Declarant/representative as applicable</b> (name and full address)	6. <b>Country of origin</b> (and geonomenclature code)	
			7. <b>Country of consignment</b> (and geonomenclature code)	
			8. <b>Last day of validity</b>	
	2	9. <b>Description of goods</b>		10. <b>CN code and category</b>
				11. <b>Quantity in kg (net mass) or in additional units</b>
			12. <b>Value in euro, cif at Community frontier</b>	
13. <b>Additional remarks</b>				
14. <b>Competent authority's endorsement</b>				
Date: .....				
Signature: ..... Stamp:				

**15. ATTRIBUTIONS**

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.

16. <b>Net quantity</b> (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. <b>Customs document</b> (form and No) or <b>extract No and date</b> of attribution	20. <b>Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority</b>
17. <b>In figures</b>	18. <b>In words for the quantity attributed</b>		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Additional pages to be attached hereto.

COMUNITÀ EUROPEA/DOCUMENTO DI VIGILANZA


**1 Originale per il destinatario 1**

**2 Copia per l'autorità competente 2**

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data previsti per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se applicabile) (nome, indirizzo completo)
6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)
7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantitativo espresso in kg (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera CE in EUR
13. Indicazioni complementari
14. Visto dell'autorità competente

Data: .....

.....  
Firma



**15. IMPUTAZIONI**

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo imputato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)
17. In cifre
18. In lettere per il quantitativo imputato
19. Documento doganale (modello e numero) o numero d'estratto e data d'imputazione
20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione

Indicare l'eventuale supplemento.

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 153/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

**relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Nel frattempo, il 9 aprile 2001, il Consiglio ha concluso un accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>(1)</sup>, che consentirà l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali (in appresso denominato «accordo interinale»).
- (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dei suddetti accordi.
- (4) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.
- (5) L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e i criteri di ammissibilità.
- (6) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano i codici della nomenclatura combinata e della Taric non comportano cambiamenti sostanziali.
- (7) Per semplificare le procedure e consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, occorre autorizzare la

Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti di «baby-beef».

- (8) Occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari che potrebbero venire accordati in seguito al negoziato di ulteriori concessioni tariffarie in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale.
- (9) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 % o in dazi specifici pari o inferiori a 1 euro.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

### Oggetto

Il Consiglio stabilisce le procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione») e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominato «accordo interinale»).

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

*Articolo 2***Concessioni per i prodotti di «baby-beef»**

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 27, paragrafo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti di «baby-beef», vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

*Articolo 3***Procedura applicabile**

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.  
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 4***Ulteriori concessioni**

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

*Articolo 5***Procedura applicabile**

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 6***Riduzioni tariffarie**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
  - a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem o
  - b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

*Articolo 7***Adeguamenti tecnici**

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, vengono adottati secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 5.

*Articolo 8***Entrata in vigore ed applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile con effetto dal 1° giugno 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

## REGOLAMENTO (CE) N. 154/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 <sup>(4)</sup>, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione. A partire dal raccolto della campagna 1994/1995 la produzione e l'esportazione di sementi sono costantemente aumentate, mentre le scorte di sementi comunitarie hanno raggiunto livelli tali da turbare l'equilibrio del mercato di tale prodotto.

(2) È quindi giustificato introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore. Il meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse dalle sementi di riso dovrebbe fissare un quantitativo massimo che possa beneficiare dell'aiuto, determinato in base a una media rappresentativa dei quantitativi raccolti durante un periodo di riferimento recente e ad un margine per tener conto delle oscillazioni cicliche che caratterizzano la produzione di sementi. È necessario inoltre creare le condizioni per consentire lo sviluppo o la salvaguardia delle piccole filiere di produzione sostenibili garantendo un quantitativo minimo agli Stati membri con una produzione di sementi scarsa o nulla.

(3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci. Poiché i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione, è opportuno abolire

la distinzione delle sementi di *Lolium perenne* L. in tre gruppi di varietà e fissare un tasso unico di aiuto.

(4) Per le sementi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e che saranno commercializzate durante le campagne 2002/2003 e 2003/2004, la situazione del mercato comunitario e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori. Occorre quindi concedere un aiuto alla produzione di tali sementi.

(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.

(6) L'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ai livelli indicati nell'allegato.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. Il quantitativo massimo di sementi che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.

Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, maggiorati del 5%.

<sup>(1)</sup> GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 249.

<sup>(2)</sup> Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 311 del 7.11.2001, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/2000 (GU L 275 del 23.10.2000, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Qualora il quantitativo stabilito per uno Stato membro a norma del secondo comma non superi le 800 tonnellate, a tale Stato membro viene concesso un quantitativo supplementare di 300 tonnellate.

Per le sementi diverse da quelle di riso, se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto relativo alla campagna di commercializzazione seguente è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato tenendo conto dei quantitativi non utilizzati negli Stati membri. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore.»;

2) l'articolo 10 è soppresso;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione delle sementi (in seguito denominato il comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

#### *Articolo 2*

Per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

---

## ALLEGATO

## CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2002/2003 E 2003/2004

## Aiuti applicabili nella Comunità

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		2002/03	2003/04
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	14,37	14,37
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27	17,27
	— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85	14,85
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38	28,38
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	22,46	22,46
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53	20,53
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 10	Agrostis canina L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis gigantea Roth.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis stolonifera L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis capillaris L.	75,95	75,95
ex 1209 29 80	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.	67,14	67,14
ex 1209 29 10	Dactylis glomerata L.	52,77	52,77
ex 1209 23 80	Festuca arundinacea Schreb.	58,93	58,93
ex 1209 23 80	Festuca ovina L.	43,59	43,59
1209 23 11	Festuca pratensis Huds.	43,59	43,59
1209 23 15	Festuca rubra L.	36,83	36,83
ex 1209 29 80	Festulolium	32,36	32,36
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	21,13	21,13
1209 25 90	Lolium perenne L.	30,99	30,99
ex 1209 29 80	Lolium x boucheanum Kunth	21,13	21,13
ex 1209 29 80	Phleum Bertolinii (DC)	50,96	50,96
1209 26 00	Phleum pratense L.	83,56	83,56
ex 1209 29 80	Poa nemoralis L.	38,88	38,88
1209 24 00	Poa pratensis L.	38,52	38,52
ex 1209 29 10	Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88	38,88
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 80	Hedysarum coronarium L.	36,47	36,47
ex 1209 29 80	Medicago lupulina L.	31,88	31,88
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10	22,10
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	36,59	36,59

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto (EUR/100 kg)	
		2002/03	2003/04
ex 1209 29 80	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04	20,04
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 80	Trifolium alexandrinum L.	45,76	45,76
ex 1209 22 80	Trifolium hybridum L.	45,89	45,89
ex 1209 22 80	Trifolium incarnatum L.	45,76	45,76
1209 22 10	Trifolium pratense L.	53,49	53,49
ex 1209 22 80	Trifolium repens L.	75,11	75,11
ex 1209 22 80	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76	70,76
ex 1209 22 80	Trifolium resupinatum L.	45,76	45,76
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.	30,67	30,67
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.	24,03	24,03

**REGOLAMENTO (CE) N. 155/2002 DELLA COMMISSIONE****del 28 gennaio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	129,1
	204	77,3
	212	121,5
	999	109,3
0707 00 05	052	175,8
	628	205,3
	999	190,6
0709 90 70	052	183,3
	204	198,8
	999	191,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	58,2
	204	57,9
	212	48,1
	220	50,2
	388	23,9
	508	21,1
	624	41,6
	999	43,0
0805 20 10	204	93,7
	999	93,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,9
	204	86,2
	464	120,2
	600	97,2
	624	73,5
	999	88,0
	0805 50 10	052
	600	47,8
	999	52,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	106,7
	052	51,3
	060	34,8
	400	74,8
	404	87,3
	720	118,5
	999	78,9
	0808 20 50	388
	400	86,1
	720	99,9
	999	111,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 156/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 gennaio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001<sup>(4)</sup>, differenzia per zone di destinazione la concessione delle restituzioni per l'esportazione di formaggi. In virtù dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le restituzioni per i formaggi esportati verso la Svizzera saranno soppresse con effetto alla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo, attualmente in corso di ratifica. L'entrata in vigore di detto accordo è prevista, a norma del suo articolo 17, il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti gli accordi citati in detto articolo. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni dell'accordo a tal riguardo, il regolamento (CE) n. 2594/2001 della Commissione<sup>(5)</sup>, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, ha abbreviato il periodo di validità dei titoli in questione in modo che, al momento dell'entrata in vigore del suddetto accordo, scada la validità dei titoli rilasciati con fissazione anticipata della restituzione e aventi come destinazione la Svizzera. Tuttavia, poiché la Svizzera rientra nella zona «altre destinazioni» e forma un'unione doganale con il Liechtenstein, può succedere

che, conformemente al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 di detto regolamento, un titolo rilasciato per una destinazione diversa dalla Svizzera venga utilizzato per l'esportazione verso la Svizzera o verso il Liechtenstein per essere commercializzato sul mercato svizzero. Al fine di evitare questo rischio di deviazione, occorre creare due zone specifiche, una per la Svizzera e un'altra per il Liechtenstein.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1, sono definite le zone seguenti:

- zona I: i codici di destinazione 055, 060, 070 e da 091 a 096 (incluso),
- zona II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),
- zona III: il codice di destinazione 400,
- zona IV: il codice di destinazione 037,
- zona V: il codice di destinazione 039,
- zona VI: tutti gli altri codici di destinazione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai titoli richiesti a partire dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CE) N. 157/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 gennaio 2002**

**che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.
- (2) Nelle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1393/2001 <sup>(4)</sup>, è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.
- (3) A seguito delle avverse condizioni climatiche durante le semine della primavera 2001, i produttori di varie regioni di alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità di procedere, prima del 15 gennaio 2002, alla raccolta di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, sui terreni destinati a essere messi a riposo nell'ambito della campagna 2002/2003. È pertanto necessario, a titolo eccezionale, autorizzare un produttore che ne faccia richiesta a procedere alla raccolta delle sue colture entro il 28 febbraio 2002, senza che questo comporti il divieto di riconoscere i terreni in questione

come effettivamente messi a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualora, nel presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato, un produttore possa dimostrare che:

- a seguito delle avverse condizioni climatiche o di semine ritardate non è stato possibile procedere al raccolto anteriormente al 15 gennaio 2002,
- se la raccolta di barbabietole da zucchero o da foraggio ha avuto luogo, essa è stata effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2002,
- sono state rispettate tutte le altre condizioni applicabili ai terreni ritirati,

i terreni in questione possono essere considerati, in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2316/1999, come effettivamente messi a riposo per la campagna 2002/2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 10.7.2001, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 158/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 gennaio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce, in particolare, il livello degli aiuti per l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 123/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-

caseari <sup>(4)</sup>, stabilisce le restituzioni per detti prodotti. Per tener conto di tali modificazioni, occorre adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 21/2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'allegato II, parte 9 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) il testo dell'allegato III, parte 9 è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 23 del 25.1.2002, pag. 5.

## ALLEGATO I — MADERA

ALLEGATO II — **Parte 9:***Latte e prodotti lattiero-caseari*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari

Bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo di commercializzazione dal 1° gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0401	12 000
Latte scremato in polvere	ex 0402	500
Latte intero in polvere	ex 0402	500
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	0405 00	1 000
Formaggi	0406	1 500

## Aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,048
-- altri	0401 10 90 9000		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
-- inferiore o uguale al 3 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,165
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,165
-- superiore al 3 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,005
--- altri	0401 20 99 9000		4,005
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
-- inferiore o uguale al 21 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		9,24
- superiore al 17 %	0401 30 11 9700		13,88
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- superiore al 17 %	0401 30 19 9700		13,88
-- superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		33,72
- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		52,67
- superiore al 39 %	0401 30 31 9700		58,08
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		33,72
- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		52,67
- superiore al 39 %	0401 30 39 9700		58,08
-- superiore al 45 %			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		66,19
- superiore al 68 %	0401 30 91 9500		97,28
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		66,19
- superiore al 68 %	0401 30 99 9500		97,28
Latte e crema di latte, concentrati o addizionati di zucchero o di altri dolcificanti <sup>(1)</sup>			
Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	( <sup>2</sup> )	30,00
Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	( <sup>2</sup> )	78,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	( <sup>2</sup> )	30,00
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	( <sup>2</sup> )	68,64
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	( <sup>2</sup> )	72,46
- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	( <sup>2</sup> )	78,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 27 %:			
- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	( <sup>2</sup> )	68,64
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	( <sup>2</sup> )	72,46
- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	( <sup>2</sup> )	78,00
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
- Burro:			
-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:			
--- Burro naturale:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 11 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 11 9700		175,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 19 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 19 9700		175,00
--- Burro ricombinato:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 30 9100		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9300		175,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9700		175,00
--- Burro di siero di latte:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9300		175,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 50 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9700		175,00
-- altro	0405 10 90 9000		181,41
- Paste da spalmare lattiere:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 %:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- superiore al 75 % ed inferiore al 78 %	0405 20 90 9500		160,07
----- uguale o superiore al 78 %	0405 20 90 9700		166,47
- altre:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale allo 0,5 %	0405 90 10 9000		222,36
-- altre	0405 90 90 9000		175,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
Formaggi e latticini <sup>(1)</sup> :					
--- Edam	0406 90 23 9900	47	40	( <sup>3</sup> )	88,33
--- Tilsit	0406 90 25 9900	47	45	( <sup>3</sup> )	87,38
----- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	0406 90 76 9300	50	45	( <sup>3</sup> )	82,43
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	0406 90 76 9400	44	45	( <sup>3</sup> )	92,33
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 76 9500	46	55	( <sup>3</sup> )	87,08
----- Gouda:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	0406 90 78 9100	50	20	( <sup>3</sup> )	86,92
----- aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	0406 90 78 9300	45	48	( <sup>3</sup> )	90,08
----- altri	0406 90 78 9500	45	55	( <sup>3</sup> )	88,70
----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 9900	56	40	( <sup>3</sup> )	73,33
----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 9900	44	44	( <sup>3</sup> )	92,33
----- superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 86 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 86 9200	52		( <sup>3</sup> )	86,90
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 86 9300	51	5	( <sup>3</sup> )	87,82
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	0406 90 86 9400	47	19	( <sup>3</sup> )	92,33
----- uguale o superiore al 39 %	0406 90 86 9900	40	39	( <sup>3</sup> )	100,22
----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte diversi da Manouri	0406 90 87 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 87 9200	60		( <sup>3</sup> )	72,41
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 87 9300	55	5	( <sup>3</sup> )	80,66
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	0406 90 87 9400	53	19	( <sup>3</sup> )	81,88
----- uguale o superiore al 40 %:					
----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 9951	45	45	( <sup>3</sup> )	90,68
----- Maasdam	0406 90 87 9971	45	45	( <sup>3</sup> )	90,68
----- Manouri	0406 90 87 9972	43	53	( <sup>3</sup> )	38,79
----- Hushallsost	0406 90 87 9973	46	45	( <sup>3</sup> )	89,03
----- Murukoloinen	0406 90 87 9974	41	50	( <sup>3</sup> )	96,21
----- altri	0406 90 87 9979	47	40	( <sup>3</sup> )	88,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %: ----- Formaggi ottenuti da siero di latte ----- altri: ----- altri: ----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: ----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	0406 90 88 9100				—
	0406 90 88 9300	60	10	( <sup>3</sup> )	70,98

(<sup>1</sup>) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto  $\times$  6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore di acqua, in peso, è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(<sup>2</sup>) L'aiuto applicabile ai formaggi in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, previa deduzione del peso del liquido.

(<sup>3</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

## ALLEGATO II — ISOLE CANARIE

## Parte 9:

## Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari

Bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo di commercializzazione dal 1° gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo diretto)	0401	105 000
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo industriale)	0401	1 300
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo diretto)	0402	12 000
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo industriale)	0402	17 000
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (consumo diretto)	0405	4 000
Formaggi (consumo diretto)	0406	15 000
	0406 30	
	0406 90 23	
	0406 90 25	
	0406 90 27	
	0406 90 76	
	0406 90 78	
	0406 90 79	
	0406 90 81	1 900
	0406 90 86	
	0406 90 87	
	0406 90 88	
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse (consumo industriale)	1901 90 99	3 000
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	180

Se, per un determinato prodotto, nel bilancio previsionale sono fissati due quantitativi, rispettivamente per il consumo diretto e per la trasformazione o il condizionamento, una modifica della ripartizione fra i due impieghi predetti è possibile nel limite del 20 % del totale dei quantitativi fissati per tale prodotto.

## Aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,048
-- altri	0401 10 90 9000		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e inferiore o uguale al 6 %:			
-- inferiore o uguale al 3 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,165
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,048
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,165
-- superiore al 3 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,005
--- altri	0401 20 99 9000		4,005
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
-- inferiore o uguale al 21 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		9,24
- superiore al 17 %	0401 30 11 9700		13,88
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- superiore al 17 %	0401 30 19 9700		13,88
-- superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		33,72
- superiore al 35 % ma inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		52,67
- superiore al 39 %	0401 30 31 9700		58,08
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		33,72
- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		52,67
- superiore al 39 %	0401 30 39 9700		58,08
-- superiore al 45 %			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		66,19
- superiore al 68 %	0401 30 91 9500		97,28
--- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		66,19
- superiore al 68 %	0401 30 99 9500		97,28
Latte e crema di latte, concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti <sup>(1)</sup> :			
- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % <sup>(2)</sup> :			
-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	<sup>(3)</sup>	30,00
--- altri:	0402 10 19 9000	<sup>(3)</sup>	30,00
-- altri:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(4)	0,3000
--- altri	0402 10 99 9000	(4)	0,3000
- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (2):			
-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(3)	30,00
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(3)	68,64
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(3)	72,46
- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(3)	78,00
---- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0402 21 17 9000	(3)	30,00
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 27 %:			
- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(3)	68,64
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(3)	72,46
- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(3)	78,00
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 91 9100	(3)	78,52
- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 91 9200	(3)	79,16
- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 91 9350	(3)	79,93
- superiore al 45 %	0402 21 91 9500	(3)	87,45
---- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 99 9100	(3)	78,52
- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 99 9200	(3)	79,16
- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 99 9300	(3)	79,93
- superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 99 9400	(3)	85,41
- superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 99 9500	(3)	87,45
- superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 99 9600	(3)	94,87
- superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 99 9700	(3)	98,98
- superiore al 79 %	0402 21 99 9900	(3)	103,82
-- altri:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
---- altri:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 29 15 9200	(4)	0,3000
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 15 9300	(4)	0,6866
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 15 9500	(4)	0,7248

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
– superiore al 25 %	0402 29 15 9900	( <sup>4</sup> )	0,7800
----- altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 19 9300	( <sup>4</sup> )	0,6866
– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 19 9500	( <sup>4</sup> )	0,7248
– superiore al 25 %	0402 29 19 9900	( <sup>4</sup> )	0,7800
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 29 91 9000	( <sup>4</sup> )	0,7852
---- altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 9100	( <sup>4</sup> )	0,7852
– superiore al 41 %	0402 29 99 9500	( <sup>4</sup> )	0,8541
– altri:			
-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	( <sup>3</sup> )	6,670
---- altri:			
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	( <sup>3</sup> )	4,50
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse al 7,4 %	0402 91 19 9370	( <sup>3</sup> )	6,670
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	( <sup>3</sup> )	7,900
---- altri:			
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	( <sup>3</sup> )	7,900
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
---- altri	0402 91 99 9000	( <sup>3</sup> )	36,61
-- altri:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	( <sup>4</sup> )	0,1700
---- altri:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	( <sup>4</sup> )	0,1700
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 45 %			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	0402 99 31 9150	( <sup>4</sup> )	0,1780
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	( <sup>4</sup> )	0,2191

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(4)	0,3775
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(4)	0,1780
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
- Burro:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:			
--- Burro naturale:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 11 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 11 9700		175,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 19 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 19 9700		175,00
--- Burro ricombinato:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 30 9100		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9300		175,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9700		175,00
--- Burro di siero di latte:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9300		175,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 50 9500		170,73
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9700		175,00
-- altri	0405 10 90 9000		181,41
- Paste da spalmare lattiere:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 %:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
---- superiore al 75 % ed inferiore al 78 %	0405 20 90 9500		160,07
---- uguale o superiore al 78 %	0405 20 90 9700		166,47
- altri:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 99,3 % e tenore d'acqua, in peso, inferiore o uguale allo 0,5 %	0405 90 10 9000		222,36
-- altri	0405 90 90 9000		175,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
Formaggi e latticini <sup>(3)</sup> :					
- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere <sup>(6)</sup> :					
-- altri:					
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 36 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
---- inferiore o uguale al 48 %:					
----- aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 20 %	0406 30 31 9710	60		<sup>(5)</sup>	12,33
----- uguale o superiore al 20 %	0406 30 31 9730	60	20	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 43 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 20 %	0406 30 31 9910	57		<sup>(5)</sup>	12,33
----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	0406 30 31 9930	57	20	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 40 %	0406 30 31 9950	57	40	<sup>(5)</sup>	26,31
---- superiore al 48 %:					
----- e aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	0406 30 39 9500	60	48	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	0406 30 39 9700	57	48	<sup>(5)</sup>	26,31
----- uguale o superiore al 46 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 55 %	0406 30 39 9930	54	48	<sup>(5)</sup>	26,31
----- uguale o superiore al 55 %	0406 30 39 9950	54	55	<sup>(5)</sup>	29,75
--- aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 9000	54	79	<sup>(5)</sup>	31,21
--- Edam	0406 90 23 9900	47	40	<sup>(5)</sup>	88,33
--- Tilsit	0406 90 25 9900	47	45	<sup>(5)</sup>	87,38
--- Butterkäse	0406 90 27 9900	52	45	<sup>(5)</sup>	79,14
----- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	0406 90 76 9300	50	45	<sup>(5)</sup>	82,43
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	0406 90 76 9400	46	55	<sup>(5)</sup>	92,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 % ----- Gouda:	0406 90 76 9500	46	55	( <sup>5</sup> )	87,08
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	0406 90 78 9100	50	20	( <sup>5</sup> )	86,92
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	0406 90 78 9300	45	48	( <sup>5</sup> )	90,08
----- altri	0406 90 78 9500	45	55	( <sup>5</sup> )	88,70
----- Esrom, italico, kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, taleggio	0406 90 79 9900	56	40	( <sup>5</sup> )	73,33
----- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey ----- superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %:	0406 90 81 9900	44	45	( <sup>5</sup> )	92,33
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 86 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 86 9200	52		( <sup>5</sup> )	86,90
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 86 9300	51	5	( <sup>5</sup> )	87,82
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	0406 90 86 9400	47	19	( <sup>5</sup> )	92,33
----- uguale o superiore al 39 %	0406 90 86 9900	40	39	( <sup>5</sup> )	100,22
----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte diversi da manouri	0406 90 87 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 87 9200	60		( <sup>5</sup> )	72,41
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 87 9300	55	5	( <sup>5</sup> )	80,66
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	0406 90 87 9400	53	19	( <sup>5</sup> )	81,88
----- uguale o superiore al 40 %:					
----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 9951	45	45	( <sup>5</sup> )	90,68
----- Maasdam	0406 90 87 9971	45	45	( <sup>5</sup> )	90,68
----- Manouri	0406 90 87 9972	43	53	( <sup>5</sup> )	38,79
----- Hushallsost	0406 90 87 9973	46	45	( <sup>5</sup> )	89,03
----- Murukoloinen	0406 90 87 9974	41	50	( <sup>5</sup> )	96,21
----- altri ----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:	0406 90 87 9979	47	40	( <sup>5</sup> )	88,33
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 88 9100				—

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- altri:					
----- altri:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	0406 90 88 9300	60	10	( <sup>5</sup> )	70,98

(<sup>1</sup>) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto  $\times$  6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(<sup>2</sup>) L'importo dell'aiuto per il latte condensato congelato è lo stesso di quello applicabile rispettivamente ai codici NC 0402 91 o 0402 99.

(<sup>3</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(<sup>4</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) l'importo indicato per kg moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

(<sup>5</sup>) L'aiuto applicabile ai formaggi in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, previa deduzione del peso del liquido.

(<sup>6</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

**REGOLAMENTO (CE) N. 159/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 gennaio 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,133 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

relativa a un presunto aiuto di Stato a favore del gruppo americano Reebok in relazione al suo stabilimento a Rotterdam, Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 2383]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo <sup>(1)</sup>, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 31 luglio 1998 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale il gruppo americano Reebok sarebbe stato indotto ad impiantare la sua nuova fabbrica nel porto di Rotterdam attraverso un aiuto di Stato illegale. In seguito a questa denuncia i servizi della Commissione, il 23 settembre 1998, hanno chiesto informazioni supplementari alle autorità olandesi. Con lettere del 2 ottobre 1998 e del 7 gennaio 1999 le autorità olandesi hanno chiesto una proroga per la risposta, e hanno infine fornito le informazioni richieste con lettera del 2 febbraio 1999.
- (2) Con lettera del 9 giugno 1999 la Commissione ha informato i Paesi Bassi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'aiuto in oggetto. Con lettera dell'8 settembre 1999 le autorità olandesi hanno

trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni e ulteriori dati.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 14 agosto 1999 sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da una parte interessata il 14 settembre 1999. Le ha trasmesse ai Paesi Bassi offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto le relative osservazioni nel giro di un mese.
- (4) Su richiesta le autorità olandesi hanno trasmesso ulteriori informazioni sul presunto aiuto con lettere del 7 luglio 2000, 17 luglio 2000, 6 dicembre 2000, 15 dicembre 2000, 8 febbraio 2001, 9 aprile 2001, 22 maggio 2001, 27 giugno 2001 e 6 luglio 2001. Riunioni con le autorità olandesi hanno avuto luogo il 4 luglio e il 25 ottobre 2000.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRESUNTO AIUTO

- (5) Il gruppo americano Reebok («Reebok») è uno dei maggiori fabbricanti a livello mondiale di calzature sportive in particolare, con attività in circa 170 paesi e un fatturato netto di circa 2,9 miliardi di USD (2,72 miliardi di EUR) nel 1999. I prodotti di Reebok sono fabbricati in Asia e trasportati in Europa per nave.

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 14.8.1999, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU C 233 del 14.8.1999, pag. 39.

- (6) Nel periodo 1993-1994 Reebok ha riveduto la sua rete di distribuzione in Europa, dove all'epoca aveva otto magazzini di stoccaggio. L'intenzione era quella di ristrutturare la logistica e di dotarsi di un centro di distribuzione per l'Europa, probabilmente nel Benelux, e di due cosiddetti «pick and pack centres» (centri di raccolta e imballaggio). Per l'ubicazione del centro di distribuzione Reebok ha ricevuto diverse offerte. L'impresa ha deciso alla fine di accettare quella di un lotto di 11,4 ha nel Distripark Maasvlakte al porto di Rotterdam. Secondo le autorità olandesi la decisione del gruppo si è basata su considerazioni strategiche come una riduzione dei costi e dei tempi di trasporto.
- (7) Secondo il denunciante, Reebok ha ricevuto un aiuto di Stato illegale come incentivo per impiantare il suo centro di distribuzione al porto di Rotterdam, un'area non situata in una regione assistita. Tale aiuto consisterebbe in quattro misure:
- condizioni preferenziali di locazione di un lotto di terreno nel Distripark Maasvlakte a un prezzo di 8,50 NLG per m<sup>2</sup> all'anno,
  - condizioni preferenziali di accesso a tutta una serie di infrastrutture nell'area,
  - una sovvenzione per i costi del lavoro,
  - vantaggi doganali, ossia agevolazioni per l'insediamento e il funzionamento delle attività di Reebok da parte della dogana del distretto di Rotterdam.
- (8) Le autorità olandesi hanno dichiarato che l'Autorità portuale di Rotterdam (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, GHR), l'impresa incaricata dello sviluppo e della gestione del sito portuale in questione, è un'impresa pubblica che opera tuttavia secondo il «principio dell'investitore privato in un'economia di mercato», e che per i suoi investimenti mira a un rendimento del 7,5 % circa con un periodo medio di ammortamento di 25 anni.
- (9) Dette autorità hanno inoltre indicato che il canone di locazione di 8,50 NLG/m<sup>2</sup> (3,9 EUR/m<sup>2</sup>) stabilito per Reebok per l'area di 11,4 ha è un normale prezzo di mercato alla luce della redditività di tutto il progetto di investimento Distripark Maasvlakte, canone del tutto comparabile a quelli di aree concorrenti di altri porti europei. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alle infrastrutture, il governo olandese ha spiegato che l'installazione di questo tipo di strutture di base era compreso nell'investimento complessivo nell'area, e che di essa era tenuto conto nel canone di locazione. Ogni utente doveva inoltre pagare l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità esistenti, come l'elettricità, il gas, l'acqua e le telecomunicazioni.

- (10) Per quanto riguarda la presunta sovvenzione per i costi del lavoro, il governo olandese ha giustificato i finanziamenti in virtù di misure quali la Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekering (WVA, «Legge sulla riduzione dell'imposta sui salari e dei contributi per la sicurezza sociale»), la Jeugdwerkgarantiewet («Legge sulla garanzia del lavoro dei giovani») e il landelijke Kaderregeling Scholing Werkzoekenden (KSW, «Regime nazionale per la formazione delle persone in cerca di occupazione»), che secondo le autorità olandesi sono misure generali e non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Esse hanno inoltre sottolineato che Reebok non avrebbe beneficiato di alcuna agevolazione finanziaria dalla dogana.
- (11) Il governo olandese ha tuttavia indicato che la GHR ha concesso, su base ad hoc, una somma di 4,25 milioni di NLG (1,9 milioni di EUR) a titolo di incentivo, da versare in diverse rate in funzione del numero di posti di lavoro supplementari creati, e denominato «incentivo in denaro».

#### Motivi che giustificano l'avvio del procedimento

- (12) La Commissione è giunta alla conclusione che la sovvenzione per il costo del lavoro e le presunte agevolazioni doganali non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (13) La Commissione non ha potuto tuttavia escludere che l'incentivo in denaro e le condizioni di locazione — compreso l'accesso alle infrastrutture <sup>(1)</sup> — concesse a Reebok dalla GHR configurino un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ed ha avviato il procedimento riguardo a queste due misure.
- (14) L'incentivo in denaro di 4,25 milioni di NLG (1,9 milioni di EUR) costituiva apparentemente un aiuto di Stato poiché esso era accordato mediante risorse statali dall'impresa pubblica GHR, e andava a favore di uno specifico gruppo, ossia Reebok. L'aiuto era concesso su base ad hoc, e aveva come unico scopo quello di indurre Reebok a stabilire la sua nuova fabbrica nel Distripark Maasvlakte. Questo punto di vista è corroborato dal fatto che le autorità olandesi lo hanno descritto come «una somma concessa a titolo di incentivo, che verrà versata in diverse rate in funzione del tasso di investimento e del numero di posti di lavoro supplementari da creare». Non è stata fornita alcun'altra giustificazione o argomentazione commerciale, come usano fare gli investitori privati. Rafforzando la posizione finanziaria di Reebok, l'incentivo in denaro minacciava inoltre di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra Stati membri sul mercato interno delle calzature nel SEE.

<sup>(1)</sup> La Commissione ha accettato il ragionamento del governo olandese, secondo il quale le presunte condizioni preferenziali di locazione di Reebok e le presunte condizioni preferenziali di accesso alle infrastrutture dell'area devono essere considerate come una sola misura, dato che i costi delle infrastrutture di base sono compresi negli investimenti globali nell'area e se ne era tenuto conto nel canone di locazione.

(15) Il canone di locazione di 8,50 NLG/m<sup>2</sup> (3,9 EUR/m<sup>2</sup>) pagato da Reebok per l'area di 11,4 ha è stato stimato come inferiore del 30 % circa al canone medio previsto. La Commissione ha dichiarato che, in linea di principio, un'impresa privata o pubblica può praticare prezzi diversi, ma che le differenze devono essere non discriminatorie e devono essere giustificate da ragioni commerciali, devono cioè risultare da misure concorrenziali dirette ad attirare clienti. Devono essere al tempo stesso garantiti la copertura dei costi e un rendimento ragionevole del capitale investito.

(16) La Commissione ha tuttavia ritenuto improbabile che un investitore privato avrebbe offerto condizioni così favorevoli, soprattutto per il fatto che lo sconto non sembrava risultare da economie di scala. Si trattava apparentemente di un caso di discriminazione in termini di prezzo, e di una misura che non era inoltre conforme al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato. In tale contesto bisognava poi tenere conto del fatto che più del 60 % dell'intero Distripark Maasvlakte all'epoca non era ancora affittato, e secondo la Commissione non era certo che i più alti canoni di locazione previsti avrebbero potuto essere praticati. La Commissione ha calcolato che la GHR avrebbe subito una perdita sul capitale investito se per le restanti aree avesse ottenuto solo il canone di 8,50 NLG/m<sup>2</sup> (3,9 EUR/m<sup>2</sup>) concordato con Reebok. Non disponendo di dati più precisi, la Commissione non ha potuto tuttavia esaminare se il canone di locazione praticato per Reebok fosse del tutto paragonabile a quelli di altri porti europei, come ha sostenuto il governo olandese.

(17) In tale fase preliminare di esame, la Commissione non poteva pertanto escludere che le condizioni di locazione preferenziali, fra cui l'accesso alle infrastrutture, costituissero un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tali condizioni di locazione erano concesse dalla GHR, che è un'impresa pubblica. Risultavano favorire Reebok rispetto ad altri produttori di calzature sportive nell'Unione europea e minacciavano di falsare il gioco della concorrenza e di incidere sugli scambi fra Stati membri, non solo sul mercato delle calzature nell'Unione europea, ma anche sul mercato dei parchi industriali. La Commissione ha chiesto al governo olandese di fornire ulteriori dati sulla struttura giuridica e l'assetto proprietario della GHR, sui precisi criteri secondo i quali viene concesso l'incentivo in denaro, sui contratti di locazione di altri affittuari, e una documentazione sulle condizioni di locazione di aree equivalenti in altri porti europei.

### III. COMMENTI DEI PAESI BASSI

(18) Le autorità olandesi hanno fornito informazioni sulla struttura giuridica e sull'assetto proprietario della GHR. Secondo tali dati la GHR fa capo alla persona giuridica di diritto pubblico «comune di Rotterdam», e non ha personalità giuridica di per se stessa. Nei commenti è stato confermato che la GHR è un'impresa pubblica ai

sensi dell'articolo 86 del trattato CE. La GHR è stata costituita per sviluppare, dirigere e gestire il porto e il relativo complesso industriale, fra cui il Distripark Maasvlakte. Dal punto di vista finanziario la GHR è un'entità separata dal resto del comune di Rotterdam, cosa che trova la sua espressione formale nel fatto che redige annualmente un bilancio e un conto profitti e perdite. Essa deve inoltre ammortizzare tutti i suoi investimenti e coprire le spese per il personale, le merci e i servizi con la gestione delle infrastrutture portuali. Le autorità olandesi hanno indicato che la GHR, nello svolgere le sue funzioni, agisce conformemente al principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(19) Per quanto riguarda l'incentivo in denaro, le autorità olandesi hanno dichiarato, nella loro lettera dell'8 settembre 1999, che la GHR voleva far partecipare Reebok ai risparmi realizzati e derivanti dall'entità dell'area affittata al gruppo. Esse hanno inoltre dichiarato: «Il pagamento di questo importo a Reebok è legato ai progressi compiuti nella creazione di posti di lavoro. Ogni volta che viene raggiunto un livello previamente convenuto, viene versata una parte dell'incentivo. Reebok ha ora annunciato di aver raggiunto il livello che dà luogo al pagamento dell'intero importo». In una lettera successiva il governo olandese ha dichiarato che la GHR aveva sospeso il pagamento degli importi ancora da versare come incentivo dopo l'avvio del procedimento da parte della Commissione, e che fino a quel momento (1998) essa aveva versato 1,625 milioni di NLG (0,7 milioni di EUR). In seguito alle discussioni in cui la Commissione ha messo in dubbio la giustificazione dell'incentivo in denaro, le autorità olandesi hanno annunciato che stavano valutando la revoca di tale misura e il recupero dell'importo già versato più gli interessi. Con lettera del 21 giugno 2001 il governo olandese ha documentato il recupero di 1,872 milioni di NLG, ossia il valore attualizzato di 1,625 milioni di NLG, inviando alla Commissione una copia di un estratto conto, e la decisione del GHR di annullare l'incentivo in denaro nonché l'impegno di non procedere a nessun altro pagamento a tale titolo.

(20) Per quanto riguarda le condizioni di locazione, le autorità olandesi hanno dichiarato che i prezzi nel Distripark Maasvlakte, nel porto di Rotterdam, sono elevati rispetto a quelli di aree analoghe in altri porti europei. Le autorità olandesi hanno presentato alla Commissione uno studio comparativo svolto in merito da consulenti. Le autorità olandesi hanno inoltre dichiarato che il canone di 8,50 NLG/m<sup>2</sup> concordato con Reebok rientrava nella forbice tariffaria applicata ai clienti della categoria «European Distribution Centres», la cui attività non è legata a un porto marittimo e potrebbe essere trasferita all'interno del paese, dove i canoni di locazione sono in generale più bassi. Non erano tuttavia disponibili altri dati sui canoni di locazione per questo tipo di terreni situati più all'interno. Pertanto, su richiesta della Commissione, le autorità olandesi hanno presentato nel dicembre del 2000 un secondo studio svolto da consulenti indipendenti sugli attuali canoni di locazione medi per terreni comparabili più all'interno. Le autorità olandesi hanno altresì fornito le copie di altre due offerte ricevute da Reebok quando il gruppo era ancora alla ricerca di un sito.

(21) Le autorità olandesi hanno poi spiegato che il livello del canone di locazione chiesto dalla GHR dipende da criteri quali il periodo in cui il contratto è concluso, l'ampiezza del lotto o l'interesse presentato dal cliente per la stessa GHR, ad esempio per quanto riguarda il flusso di merci e le entrate che ne derivano per la GHR. Le autorità olandesi ritengono che si tratti di criteri oggettivamente giustificati e che non comportano alcun trattamento discriminatorio. Il canone di locazione concordato per Reebok non comportava inoltre alcuna perdita sull'investimento di GHR nel Distripark Maasvlakte ed era pertanto conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. A sostegno di tale posizione le autorità olandesi hanno fornito calcoli dettagliati dei singoli elementi di costo e di reddito, con la relativa attualizzazione. Hanno inoltre presentato i tabulati con i dati grezzi relativi alle spese, alle entrate e ai risparmi, per permettere alla Commissione di formulare una propria valutazione.

(22) Esse hanno poi presentato i contratti di locazione di tutti gli attuali affittuari, dai quali risulta che i prezzi fissati variano da [...] (\*) a [...] (\*). Secondo i dati forniti solo 33,7 degli 86,6 ha del Distripark Maasvlakte <sup>(1)</sup> sono dati in locazione: è attualmente negoziata la locazione di [...] (\*), e per [...] (\*) non vi sono interessati.

(23) Le autorità olandesi hanno altresì fornito calcoli dettagliati relativi ai risparmi sui costi realizzati in virtù delle grandi dimensioni dell'area affittata da Reebok <sup>(2)</sup>. Poiché Reebok ha un'area tre-quattro volte più estesa di un lotto normale, non si è reso necessario costruire la strada di collegamento inizialmente prevista fra terreni occupati normalmente da quattro locatari. I risparmi sono stati inoltre realizzati sui costi dell'allacciamento dei terreni alla rete fognaria, sulla rete antincendio che collega i diversi edifici dei locatari e sulle vie di accesso. Su richiesta della Commissione le autorità olandesi hanno infine fornito un calcolo di questi risparmi effettuato da un'impresa di costruzioni e che conferma quanto riferito.

#### IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(24) In seguito alla pubblicazione della decisione della Commissione di avviare il procedimento, il Regno Unito <sup>(3)</sup> ha presentato le osservazioni qui riassunte. Il governo britannico approva l'indagine della Commissione sulla concessione a Reebok dell'aiuto in oggetto,

(\*) Dati riservati.

<sup>(1)</sup> La cifra originaria di 85,2 ha è stata leggermente modificata dalle autorità olandesi poiché si è reso disponibile un terreno supplementare inizialmente destinato a una parte della strada di collegamento all'interno del Distripark.

<sup>(2)</sup> Una mappa mostra che la superficie standard di un lotto è di 3,4 ha, ma che ciò può variare secondo l'ubicazione all'interno dei gruppi rettangolari o triangolari di appezzamenti collegati fra loro da strade.

<sup>(3)</sup> Il governo del Regno Unito non è il denunciante iniziale sopra menzionato.

che comporta importanti ripercussioni per l'industria calzaturiera del Regno Unito, in quanto la concessione di un aiuto a un'impresa così grande avrebbe effetti negativi per gli altri fabbricanti di calzature sportive che non ricevono questo tipo di sussidi. Dato che le calzature, e in particolare le calzature sportive, sono un prodotto molto sensibile ai prezzi, un aiuto di questa entità ad uno degli operatori sul mercato comporterebbe una distorsione molto grave della concorrenza nel settore. Vi è in particolare un fabbricante di calzature sportive, nel Regno Unito, che subirebbe un grave pregiudizio per la concessione dell'aiuto a Reebok. Tale impresa sostiene che il mancato recupero dell'aiuto concesso a Reebok falserebbe la concorrenza nel settore calzaturiero europeo, e in particolare nel Regno Unito.

#### V. RISPOSTA DEI PAESI BASSI ALLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(25) Le autorità olandesi hanno negato sia che gli accordi fra l'Autorità portuale e Reebok costituiscano un aiuto di Stato, e che tali accordi avrebbero in particolare conseguenze per la posizione dell'impresa citata dalle autorità britanniche. Questa impresa si rivolge principalmente al mercato americano, e solo in esigua misura al mercato britannico. Inoltre, ogni fabbricante di calzature e di altri articoli sportivi ha bisogno di un centro di distribuzione, e gli stessi accordi potrebbero essere conclusi con questi fabbricanti se si installassero a Rotterdam. Inoltre, fino a quel momento, il centro di distribuzione di Rotterdam aveva comportato per Reebok delle perdite finanziarie; calcolato per paio di calzature, l'accordo fra l'Autorità portuale e il gruppo verte su un importo estremamente esiguo. Non vi è pertanto da temere alcuna conseguenza significativa per l'impresa menzionata dal Regno Unito.

#### VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA

(26) In seguito alla revoca dell'incentivo in denaro e al recupero della parte già versata (cfr. considerando 19), il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato può considerarsi chiuso sotto questo aspetto.

(27) Per quanto riguarda le condizioni di locazione, non è stato contestato il fatto che esse siano state concesse dalla GHR, che fa capo al comune di Rotterdam e che è pertanto un investitore pubblico. Tuttavia, lo status giuridico dell'investitore non basta a stabilire se le condizioni di locazione per Reebok comportano un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1,

del trattato. Determinante a tale riguardo è se il comportamento dell'investitore pubblico sia o meno comparabile a quello di un investitore privato (principio dell'investitore privato in un'economia di mercato), come ha indicato la Corte di giustizia nella causa Tubacex <sup>(1)</sup>.

- (28) Nessun investitore privato è tuttavia presente nel settore in cui svolge le sue attività l'Autorità portuale, ossia gli investimenti nella preparazione o nell'attrezzatura di terreni per clienti privati in un porto (prosciugamento di aree coperte dall'acqua, installazione di infrastrutture come strade, canalizzazioni e altre reti). Queste attività vengono generalmente svolte o da autorità portuali dipendenti dallo Stato o dal comune, o direttamente dagli stessi comuni. Tanto meno gli investitori privati svolgono attività nel campo della preparazione di siti e di infrastrutture per l'installazione di imprese più all'interno.
- (29) Non avendo la possibilità di paragonare il comportamento della GHR con il quello di investitori privati la Commissione, come primo passo, ha esaminato il livello dei canoni di locazione per terreni simili in altri porti europei o in zone più all'interno, allo scopo di confrontarli con il canone pagato da Reebok nel Distripark Maasvlakte. In secondo luogo la Commissione ha esaminato se il canone pagato da Reebok genera un utile netto per la GHR che permetta di considerarlo come un «canone di mercato». In terzo luogo la Commissione deve stabilire se il prezzo relativamente basso pagato da Reebok sia oggettivamente giustificato, ad esempio da risparmi sui costi.
- (30) Gli studi effettuati da due consulenti indipendenti, e presentati dalle autorità olandesi, mostrano che i canoni di locazione per «terreni asciutti» in altri porti del Nord Europa sono sensibilmente più bassi che a Rotterdam. Dallo studio presentato per primo (e che riguarda fra l'altro i porti di Le Havre, Dunkerque, Zeebrugge, Anversa, Amburgo, Bremerhaven, Moerdijk, Vlissingen, Amsterdam e Rotterdam) risulta che gli affitti medi per il periodo 1993-1998 vanno da 4,75 NLG/m<sup>2</sup> a 9,75 NLG/m<sup>2</sup> - e quest'ultima cifra, ossia il livello medio più alto, è registrata a Rotterdam. Il secondo studio, che di fatto è incentrato su un'altra questione (vedi considerando 31) fornisce una visione generale dei canoni di affitto massimi per i sei porti maggiori (Rotterdam, Anversa, Amburgo, Brema/Bremerhaven, Dunkerque e Le Havre), che variano all'incirca fra i 14 NLG/m<sup>2</sup> e i 4 NLG/m<sup>2</sup>. Anche fra i canoni di affitto massimi riportati in tale studio, il più elevato è quello di Rotterdam.
- (31) A seguito dell'affermazione delle autorità olandesi, secondo la quale Reebok non dipendeva da un sito portuale e avrebbe potuto installare il suo centro di distribuzione più all'interno, dove i terreni sono generalmente meno cari, è stato presentato un altro studio. In

tale studio vengono paragonati i canoni di locazione di «siti interni» (non portuali) nel nord della Francia (Pas-de-Calais), in Belgio e nei Paesi Bassi, per tenere conto delle alternative teoriche disponibili per Reebok in base alla sua esigenza di limitare i costi di trasporto. I canoni medi annuali per siti interni riportati da questo studio variano da 0,6 NLG/m<sup>2</sup> a 8,3 NLG/m<sup>2</sup> e sono generalmente, a parte gli estremi, notevolmente meno cari dei siti portuali.

- (32) Dai dati emerge che il canone di locazione pagato da Reebok a Rotterdam si colloca non solo all'interno, ma anche nel segmento superiore della forcella dei canoni praticati sul «mercato», ossia i canoni per i lotti di terreno nei porti nordeuropei o in siti interni. Il fatto di optare per un sito con un canone relativamente alto indica inoltre che Reebok non ha basato la sua decisione principalmente sui costi del terreno, ma anche su criteri strategici generali come le conseguenze di una tale ubicazione dal punto di vista del trasporto. Ciò è avvalorato dal fatto che Reebok ha rifiutato un'offerta per installarsi del tutto gratuitamente in un sito che per 99 anni non avrebbe comportato alcuna spesa. Questo indica d'altro lato che i siti ubicati in altri porti o più all'interno non erano a parere di Reebok del tutto paragonabili. Inoltre, i terreni ubicati in altri porti o all'interno sono anch'essi offerti e gestiti da comuni o imprese pubbliche, e non da investitori privati. Per questo la Commissione chiede, come criterio supplementare da soddisfare per poter considerare il canone pagato da Reebok come un «canone di mercato», che esso generi un utile netto per la GHR.
- (33) La Commissione ha quindi esaminato in secondo luogo se l'investimento della GHR nel progetto Reebok era redditizio. Dato che in questo settore non vi sono investitori privati, non è possibile disporre, a fini di confronto, di un tasso di rendimento di mercato su investimenti di questo tipo. Il requisito minimo quindi è che, deducendo i costi del progetto (valore attualizzato al 1° gennaio 1998) dalle entrate (valore attualizzato al 1° gennaio 1998), ne risulti per la GHR un valore attuale netto positivo.
- (34) Le autorità olandesi hanno presentato alla Commissione i calcoli della GHR relativi agli elementi di costo e di reddito su un periodo di 25 anni. Secondo tali calcoli le entrate derivanti dal canone pagato da Reebok, al 1° gennaio 1998, ammontavano a [...] (\*), e il valore attualizzato della parte dei costi totali riferibile a Reebok <sup>(2)</sup>, meno i risparmi sui costi ottenuti grazie a questa impresa, ammontavano a [...] (\*). Ciò dà luogo a un valore attuale netto positivo di [...] (\*) <sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> La parte dei costi totali riferibile a Reebok è calcolata proporzionalmente in base al numero di m<sup>2</sup> occupati dall'impresa nel Distripark Maasvlakte: 13,2 % di 86,6 ha.

<sup>(3)</sup> Nei loro calcoli del valore attualizzato dei costi e del reddito, le autorità olandesi risultano aver applicato dei tassi di attualizzazione che variano fra il 5 e 6 %. Attualizzando le cifre a un tasso di riferimento del 5,95 % (applicabile nei Paesi Bassi all'inizio del 1998), la Commissione ottiene un risultato piuttosto simile, ossia un valore attuale netto positivo di [...]\*. Considerando che il pagamento del canone di locazione comincia generalmente un anno dopo la conclusione del contratto, ossia, nel caso di Reebok, nel 1999, si potrebbe anche accettare un tasso di riferimento del 4,76 %. La Commissione ritiene tuttavia che per il calcolo del valore attuale del reddito e dei costi, la data del contratto sia decisiva. Inoltre, rispetto a quella ottenuta in base a un tasso di riferimento del 5,95 %, la redditività è ancora più elevata con un tasso di riferimento inferiore.

<sup>(1)</sup> Racc. 1999, pag. I-2459.

- (35) La Commissione ha infine esaminato la questione della differenziazione dei prezzi, ossia il fatto che altri locatari nel Distripark Maasvlakte pagano canoni più elevati. Questa situazione solleva la domanda se la GHR abbia accordato a Reebok un trattamento preferenziale. Le imprese private o pubbliche possono in linea di principio praticare prezzi differenziati, a condizione che la politica in materia di prezzi non porti a perdite sul capitale investito e non abbia carattere discriminatorio nei confronti di altri clienti. Il primo criterio è stato sopra esaminato e può essere considerato come soddisfatto (cfr. considerando 34). Per soddisfare il secondo criterio, le riduzioni di prezzo devono corrispondere ai risparmi realizzati sui costi, ad esempio risparmi derivanti dai maggiori volumi acquistati o risultanti da altre economie di scala. <sup>(1)</sup>
- (36) La media ponderata degli affitti annuali <sup>(2)</sup> già concordati nel Distripark Maasvlakte e attestati dai contratti presentati alla Commissione è pari a [...] <sup>(\*)</sup>. Ne deriva che Reebok ha beneficiato di una riduzione di [...] <sup>(\*)</sup>, o del 15 % circa. Il valore attualizzato dell'importo totale di questa riduzione su un periodo di 25 anni, al 1° gennaio 1998, è secondo i calcoli della Commissione pari a [...] <sup>(\*)</sup>, cifra inferiore al valore attualizzato dei risparmi sui costi di [...] <sup>(\*)</sup> <sup>(3)</sup>, ottenuti in virtù della grande superficie del lotto preso in locazione da Reebok (cfr. anche considerando 23). È quindi possibile stabilire che lo sconto sul canone di locazione concesso a Reebok è giustificato dai risparmi sui costi.

#### VII. CONCLUSIONI

- (37) La Commissione ritiene che le condizioni di locazione sopra descritte siano conformi al principio dell'investitore in un'economia di mercato, e che pertanto esse non

costituiscono un aiuto di Stato né contengano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È chiuso il procedimento di indagine formale relativo all'importo di 4,25 milioni di NLG (1,9 milioni di EUR), concesso a titolo di incentivo, e in merito al quale i Paesi Bassi hanno fornito prove convincenti del fatto che esso è stato revocato e che la somma già versata, inclusi gli interessi dovuti fino alla data del rimborso, calcolati in base al tasso di riferimento, è stata restituita.

#### Articolo 2

Il canone di locazione pagato da Reebok per il lotto nel Distripark Maasvlakte, nel porto di Rotterdam, conformemente al contratto concluso il 25 giugno 1998 da Reebok e dalla Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (Autorità portuale di Rotterdam), non costituisce un aiuto né contiene elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

#### Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Cfr. Racc. 1990, pag. I-3083.

<sup>(2)</sup> Ponderata in base alla superficie totale per prezzo/m<sup>2</sup>.

<sup>(3)</sup> Per il calcolo del valore attualizzato è stato applicato il tasso di riferimento del 5,95 %.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2002

**relativa alle disposizioni nazionali concernenti i dispositivi di diagnosi HIV notificate dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro**

[notificata con il numero C(2002) 297]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

**2. Le disposizioni nazionali notificate**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**I. FATTI****1. Legislazione comunitaria: direttiva 98/79/CE**

- (1) La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro <sup>(1)</sup> dispone norme armonizzate in materia di sicurezza, di tutela della salute, di prestazioni, di caratteristiche e di procedure di autorizzazione applicabili ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, per quanto riguarda la loro immissione in commercio e messa in servizio.
- (2) L'articolo 2 della direttiva 98/79/CE dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dispositivi possano essere immessi in commercio e/o messi in servizio unicamente qualora rispondano ai requisiti prescritti dalla direttiva, siano correttamente forniti e installati, siano oggetto di un'adeguata manutenzione e siano utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso.
- (3) L'articolo 4 della direttiva 98/79/CE dispone che gli Stati membri non impediscono nel proprio territorio l'immissione in commercio o la messa in servizio dei dispositivi recanti la marcatura CE indicante che tali dispositivi sono considerati conformi alle disposizioni stabilite dalla direttiva.
- (4) L'allegato I della direttiva 98/79/CE comprende i requisiti specifici del prodotto e delle sue caratteristiche, incluse le istruzioni per un'utilizzazione appropriata e sicura. Tali requisiti sono volti, tra l'altro, a fornire agli utilizzatori informazioni riguardanti i rischi connessi all'uso del prodotto che non possono essere eliminati, l'identificazione del prodotto, gli stati microbiologici particolari, le condizioni di conservazione o di utilizzo speciali, le istruzioni d'uso e le precauzioni particolari.

(5) Il Regno Unito intende mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative ai dispositivi diagnostici HIV, stabilite dalla «HIV Testing Kits and Services Regulations 1992» (legge SI 1992/460 — 1992) e applicate a decorrere dal 1° aprile 1992.

(6) La notifica del Regno Unito si riferisce alle «disposizioni del 1992 che riguardano potenzialmente la libera circolazione delle merci». In base alla notifica queste disposizioni vietano nel Regno Unito la vendita, la fornitura o la pubblicità di vendita o di fornitura di un dispositivo diagnostico HIV o qualsiasi componente di un siffatto dispositivo al pubblico (articolo 2 del regolamento). È inoltre vietata la vendita o la fornitura di un dispositivo diagnostico HIV non accompagnato, al momento della vendita o fornitura nel Regno Unito, da un avviso indicante che il prodotto non può essere fornito al pubblico [articolo 3, paragrafo 2, lettera a)], che un risultato positivo deve essere confermato da un secondo test e che un test negativo può non rivelare la presenza di HIV contratto recentemente (articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) della legge).

(7) Il Regno Unito motiva la sua richiesta riferendosi alla protezione della vita umana e della salute pubblica. Esso considera necessario garantire la qualità dei servizi diagnostici HIV e rafforzare la relativa politica sanitaria del governo. In quest'ambito, gli individui che si sottopongono a test HIV devono avere la possibilità di consultare un operatore sanitario specializzato prima del test e, in caso di risultato positivo, dopo il test. Questo tipo di colloquio consente di affrontare l'impatto e le conseguenze di un test HIV positivo e di fornire al paziente consigli importanti per prevenire la trasmissione.

**II. PROCEDURE**

(8) La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata il 27 ottobre 1998. Gli Stati membri erano tenuti a adottare le disposizioni nazionali necessarie per adeguarsi alla direttiva entro il 7 dicembre 1999 e ad applicarle a decorrere dal 7 giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

- (9) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato dispone quanto segue: «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse».
- (10) Con lettera del 31 luglio 2001 la rappresentanza permanente del Regno Unito ha informato la Commissione, conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, che il Regno Unito intende mantenere in vigore la legge relativa ai dispositivi e ai servizi diagnostici del 1992. Tale notifica è stata ricevuta il 1° agosto 2001.
- (11) In virtù dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato il periodo di sei mesi per l'esame della notifica di cui all'articolo 95, paragrafo 4, decorre dal 2 agosto 2001, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

### III. VALUTAZIONE

- (12) La notifica trasmessa dalle autorità del Regno Unito il 31 luglio 2001 è volta a mantenere in vigore le disposizioni nazionali dopo l'adozione della direttiva 98/79/CE che costituisce una misura di armonizzazione adottata ai sensi dell'articolo 95 del trattato (ex articolo 100A).
- (13) La direttiva 98/79/CE vieta qualsiasi restrizione relativa alla commercializzazione o alla messa in servizio di dispositivi che si conformano alla direttiva. L'articolo 2 della legge del Regno Unito introduce limitazioni alla distribuzione di dispositivi diagnostici HIV, in quanto limita la loro distribuzione alla professione medica. La direttiva 98/79/CE non comprende norme relative alla distribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro dopo la loro immissione sul mercato o messa in servizio. Di conseguenza la disposizione nazionale corrispondente all'articolo 2 della legge nazionale non rientra nel campo di applicazione della direttiva 98/79/CE.
- (14) I requisiti di etichettatura della direttiva 98/79/CE si riferiscono al prodotto e alle sue caratteristiche. Esse riguardano, tra l'altro, l'uso appropriato e sicuro del dispositivo, le condizioni di conservazione e di utilizzazione, le istruzioni d'uso e le istruzioni particolari, nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le disposizioni nazionali notificate, nella misura in cui richiedono un avviso indicante che il prodotto non può essere venduto o fornito al pubblico, sono volte a notificare le limitazioni nella distribuzione dei dispositivi diagnostici HIV. La direttiva 98/79/CE non contempla provvedimenti relativi alla distribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro o requisiti di etichettatura relativa alla loro distribuzione e commercializzazione. Di conseguenza, questa disposizione nazionale, corrispondente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della legge nazionale, non rientra nel campo di applicazione della direttiva 98/79/CE.
- (15) I requisiti relativi all'etichettatura della direttiva 98/79/CE sono volti, tra l'altro, ad informare gli utenti dei rischi connessi all'uso del prodotto che non possono essere eliminati. Tali requisiti prevedono l'obbligo di fornire agli utenti informazioni sull'utilizzazione appropriata e sicura del dispositivo, sulle precauzioni necessarie, nonché sulla possibilità di risultati positivi o negativi falsi. Le disposizioni nazionali notificate, nella misura in cui dispongono l'obbligo di avvisare gli utenti della possibilità di risultati errati, mirano a mettere a disposizione informazioni relative ai rischi connessi all'impiego del prodotto. Di conseguenza, le disposizioni nazionali di cui agli articoli 3, paragrafo 2, lettera b) e 3, paragrafo 2, lettera c) e della legge nazionale applicano la direttiva 98/79/CE.

### IV. CONCLUSIONE

- (16) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali che derogano da una misura di armonizzazione. Le disposizioni nazionali che non rientrano nel campo di applicazione di una direttiva di armonizzazione o che attuano una tale direttiva non possono essere valutate con questa procedura.
- (17) Alla luce delle considerazioni di cui sopra e senza pregiudicare alcuna valutazione della Commissione relativa alla compatibilità delle disposizioni nazionali notificate con il trattato CE, la Commissione è del parere che la notifica del Regno Unito volta a mantenere le misure di cui alla «Testing Kits and Services Regulations» del 1992, presentata il 31 luglio 2001 ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato non è ammissibile.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Si dichiara non ammissibile la notifica relativa al mantenimento delle disposizioni di cui alla «HIV Testing Kits and Services Regulations» del 1992, che il Regno Unito ha presentato alla Commissione il 31 luglio 2001 ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato.

#### Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIKANEN

Membro della Commissione